

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
REGIONE LIGURIA – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito all'art. 69 il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

VISTA la legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato del lavoro;

VISTA la legge delega 28 marzo 2003, n.53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30/2003 sopraindicata;

VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Ue 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 ottobre 2002, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e formazione;

VISTO l'Accordo quadro 19 giugno 2003 in sede di Conferenza unificata per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di un' offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53 ;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza unificata 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi, in attuazione del citato Accordo quadro;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata 28.10.2004 per la certificazione finale ed intermedia ed il riconoscimento dei crediti formativi;

VISTI gli Accordi in sede di Conferenza unificata 1° agosto e 19 novembre 2002 e 29 aprile 2004 in materia di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

TENUTO CONTO che i risultati delle più recenti ricerche comunitarie in materia di rapporti tra istruzione e formazione professionale e istruzione superiore indicano la necessità di promuovere, a livello terziario, nuovi modelli fondati su una più stretta relazione tra istituzioni formative e mondo del lavoro per raggiungere gli obiettivi di sviluppo propri di una economia dinamica fondata sulla conoscenza, entro il 2010, fissati per l'Unione europea dal Consiglio di Lisbona del 2000;

CONSIDERATO l'interesse manifestato dai giovani e dalle loro famiglie ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi sopra citati;

VALUTATA l'opportunità di realizzare progetti pilota per favorire la continuità del sistema di istruzione e formazione professionale, anche in relazione al sistema dell'IFTS;

CONSIDERATO che i progetti pilota costituiscono una opportunità formativa in grado di assicurare a tutti uguali possibilità di raggiungere elevati livelli culturali e lo sviluppo di capacità e competenze in vista del loro inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro

CONVENGONO

ART. 1

1. Le Parti si impegnano - nell'ambito degli Accordi citati in premessa e con riferimento alla legge 28 marzo 2003 n. 53, articolo 2, lettera H - a favorire la realizzazione di progetti pilota a partire dall'a.s. 2004/2005, prioritariamente finalizzati a far conseguire un diploma professionale a coloro che concludono i percorsi sperimentali previsti dall'Accordo quadro 19 giugno 2003.

ART. 2

1. Il diploma professionale di cui all'articolo 1, rilasciato dalla Regione Liguria, è riferito a figure professionali dotate di adeguata cultura e in grado di intervenire nei processi di lavoro non solo con le relative competenze operative, ma anche con quelle di programmazione, coordinamento e verifica necessarie allo svolgimento di compiti con soddisfacenti gradi di autonomia e responsabilità.

2. Il titolo di cui al comma 1 consente, nel rispetto della normativa vigente:

- l'inserimento nel mondo del lavoro, in corrispondenza delle figure di livello tecnico delle declaratorie professionali, anche in relazione al terzo livello di cui alla decisione del Consiglio 85/368/CEE;
- l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale superiore. Ai fini dell'ammissione all'università, la Regione Liguria e il MIUR si impegnano a promuovere la realizzazione, d'intesa con le università del territorio regionale, di corsi di preparazione agli esami di Stato destinati ai giovani in possesso del diploma di cui all'articolo 1;

3. Le figure professionali di riferimento sono previste in modo tale da valorizzare ed integrare positivamente le specificità del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, favorendone la connessione con il sistema dell'istruzione ed il sistema regionale dei servizi per il lavoro.

ART. 3

I percorsi sperimentali previsti dai progetti pilota di cui all'articolo 1 sono destinati ai giovani che siano in possesso di una qualifica conseguita a conclusione dei percorsi triennali sperimentali di cui agli Accordi sopra citati ovvero di un diploma di qualifica di istruzione professionale ovvero di una qualifica professionale nell'adempimento dell'obbligo formativo di cui alla legge n. 144/99, articolo 68.

ART. 4

I percorsi di cui all'articolo 3 sono realizzati secondo i seguenti criteri:

- coerenza tra i percorsi triennali di qualifica e i percorsi di diploma di cui all'articolo 1, soprattutto in continuità con i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- potenziamento della partnership formativa con il coinvolgimento delle imprese;
- valorizzazione del lavoro collegiale, anche con l'individuazione di funzioni di coordinamento e tutoriali;
- personalizzazione, pedagogia del compito reale, utilizzo del portfolio delle competenze personali;
- accorpamento delle discipline e delle tecnologie in numero limitato di aree formative.

I progetti pilota, relativi ai citati percorsi, prevedono spazi formativi nei quali realizzare esperienze di alternanza, concordate con le imprese partner, allo scopo di facilitare l'elaborazione e la realizzazione, da parte dell'allievo, di progetti rispondenti a compiti coerenti con le finalità del percorso formativo dopo una fase di osservazione e interpretazione della realtà aziendale di riferimento.

ART. 5

Nella progettazione e realizzazione dei percorsi va favorita la più ampia collaborazione tra gli istituti scolastici e i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Liguria, anche ai fini della spendibilità della formazione acquisita in relazione alla prosecuzione degli studi nel sistema dell'istruzione e viceversa

ART. 6

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei progetti pilota, la Regione Liguria impegna il Comitato per la promozione e il coordinamento dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, ove sono rappresentate le diverse componenti istituzionali e le Parti sociali, oltre ad una rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative coinvolte.

ART. 7

Per la positiva realizzazione del presente accordo, ed in relazione alla piena valorizzazione dei risultati dei progetti pilota in sede regionale e nazionale, le Parti si impegnano a favorire il massimo coinvolgimento delle Autonomie locali e del confronto con le Parti sociali, anche nell'ambito del partenariato istituzionale previsto dal citato Accordo 19 giugno 2003.

PER LA REGIONE
LIGURIA

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'Assessore alla Formazione,
Istruzione e Lavoro

Il Sottosegretario di Stato
delegato

Il Sottosegretario di Stato
delegato

Nicola Abbundo

Valentina Aprea

Pasquale Viespoli
